

Gazzetta ufficiale

L 136

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
25 maggio 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽¹⁾** 1

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale** 41

Prezzo: 4 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù delle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006, stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 gli Stati membri trasmettano alla Commissione gli elenchi nazionali delle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, fornite sui prodotti alimentari. Gli elenchi nazionali devono essere corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.
- (3) L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, dispone che, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la Commissione adotti entro il 31 gennaio 2010 un elenco delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento e tutte le condizioni necessarie per l'impiego delle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
- (4) Il 31 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri gli elenchi con oltre 44 000 indicazioni sulla salute. In considerazione delle numerose ripetizioni

emerse dall'esame degli elenchi nazionali e in seguito alle discussioni con gli Stati membri, si è ritenuto necessario procedere alla compilazione — a partire dagli elenchi nazionali — di un elenco consolidato delle indicazioni per le quali era richiesto il parere scientifico dell'Autorità (di seguito «l'elenco consolidato») ⁽²⁾.

- (5) Il 24 luglio 2008 la Commissione ha formalmente trasmesso all'Autorità la richiesta di parere scientifico a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il mandato e una prima parte dell'elenco consolidato. Altre parti dell'elenco consolidato sono state trasmesse nel novembre e nel dicembre del 2008. La Commissione ha completato l'elenco consolidato con un addendum che è stato trasmesso all'Autorità il 12 marzo 2010. Alcune indicazioni contenute nell'elenco consolidato sono state successivamente ritirate dagli Stati membri prima della loro valutazione da parte dell'Autorità. La valutazione scientifica da parte dell'Autorità si è conclusa con la pubblicazione dei suoi pareri tra l'ottobre 2009 e il luglio 2011 ⁽³⁾.
- (6) Nella sua valutazione l'Autorità ha rilevato che alcune delle indicazioni presentate riguardavano effetti differenti o comportavano insieme lo stesso effetto indicato. Pertanto una indicazione sulla salute considerata nel presente regolamento può riguardare una o più voci dell'elenco consolidato.
- (7) Per varie indicazioni sulla salute l'Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati. Le indicazioni sulla salute cui si riferiscono tali conclusioni e che adempiono alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 devono essere autorizzate a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip>

⁽³⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm>

- (8) Secondo quanto stabilito dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego (incluse eventuali restrizioni). Di conseguenza, l'elenco delle indicazioni consentite deve includere la formulazione dell'indicazione, le condizioni specifiche per l'impiego dell'indicazione e, all'occorrenza, le condizioni d'impiego o le restrizioni all'uso e/o una dicitura o un'avvertenza supplementare, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell'Autorità.
- (9) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori. A tale riguardo è necessario tener conto della formulazione e della presentazione di tali indicazioni. Laddove la formulazione di un'indicazione abbia per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione sulla salute consentita, in quanto dimostra l'esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti, da un lato, e la salute, dall'altro, detta indicazione deve sottostare a condizioni d'uso identiche a quelle stabilite per le indicazioni sulla salute consentite.
- (10) Tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la Commissione ne ha individuate diverse riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze «botaniche», la cui valutazione scientifica non è stata ancora completata dall'Autorità. Vi sono inoltre diverse indicazioni sulla salute per le quali si rende necessaria una ulteriore valutazione prima che la Commissione possa vagliarne l'inclusione o meno nell'elenco delle indicazioni consentite, così come vi sono indicazioni, già valutate, per le quali, a causa di altri fattori, il relativo esame non può essere completato dalla Commissione in questo momento.
- (11) Le indicazioni la cui valutazione da parte dell'Autorità o il cui esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della Commissione⁽¹⁾ e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (12) A norma delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate. Di conseguenza, le indicazioni sulla salute per le quali l'Autorità non è giunta a una valutazione favorevole quanto alla loro fondatezza scientifica, dato che non è stata riscontrata l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati, non devono essere autorizzate. Inoltre, l'autorizzazione può essere legittimamente negata qualora le indicazioni sulla salute non soddisfino altre prescrizioni generali e specifiche del regolamento (CE) n. 1924/2006, anche nel caso di una valutazione scientifica favorevole da parte dell'Autorità. Non sono ammesse indicazioni sulla salute contrastanti con i principi generalmente accettati in tema di nutrizione e di salute. Nel caso di un'indicazione⁽²⁾ sugli effetti dei grassi sul normale assorbimento delle vitamine liposolubili e di un'altra indicazione⁽³⁾ sugli effetti del sodio sul mantenimento della normale funzione muscolare, l'Autorità ha concluso che è stata evidenziata l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto. L'utilizzo di tali indicazioni sulla salute, tuttavia, trasmetterebbe ai consumatori un messaggio contraddittorio e disorientante, perché equivarrebbe a un incoraggiamento del consumo di tali nutrienti nel momento in cui le autorità europee, nazionali e internazionali, sulla base delle conoscenze scientifiche generalmente accettate, informano i consumatori che è necessario ridurre l'assunzione. Queste due indicazioni non soddisfano pertanto le prescrizioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006, secondo le quali l'impiego delle indicazioni non può essere ambiguo o fuorviante. Inoltre, anche nel caso in cui dovessero essere autorizzate soltanto a condizioni di impiego specifiche e/o accompagnate da diciture o avvertenze aggiuntive, le indicazioni sulla salute in questione non sarebbero sufficienti a ridurre il disorientamento del consumatore e, di conseguenza, non devono essere autorizzate.
- (13) La data di applicazione del presente regolamento è successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue prescrizioni, compreso il divieto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, di quelle indicazioni sulla salute di cui sono stati completati la valutazione da parte dell'Autorità e l'esame da parte della Commissione.
- (14) L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 dispone che la Commissione istituisca e tenga aggiornato un registro UE delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (di seguito «il registro»). Il registro includerà tutte le indicazioni consentite, nonché le condizioni d'impiego ad esse applicabili. Conterrà inoltre un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto.
- (15) Le indicazioni sulla salute ritirate dagli Stati membri non saranno incluse nell'elenco delle indicazioni respinte del registro dell'Unione. Il registro sarà aggiornato periodicamente e, all'occorrenza, in funzione dei progressi realizzati riguardo alle indicazioni sulla salute per le quali la valutazione da parte dell'Autorità e/o l'esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati.
- (16) Nello stabilire i provvedimenti di cui al presente regolamento si è tenuto debitamente conto delle osservazioni e delle posizioni dei cittadini e degli interessati pervenute alla Commissione.
- (17) L'aggiunta di sostanze agli alimenti o l'uso di sostanze negli alimenti sono disciplinati da specifiche normative nazionali e dell'Unione, così come la classificazione dei prodotti come prodotti alimentari o medicinali. Qualsiasi decisione su una indicazione sulla salute conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006, quale l'inclusione nell'elenco delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, non costituisce

(1) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(2) Corrispondente alle voci ID 670 e ID 2902 dell'elenco consolidato.

(3) Corrispondente alla voce ID 359 dell'elenco consolidato.

un'autorizzazione alla commercializzazione della sostanza cui si riferisce l'indicazione, una decisione sulla possibilità o meno di utilizzare la sostanza nei prodotti alimentari o una classificazione di un determinato prodotto come prodotto alimentare.

- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Indicazioni sulla salute consentite

1. L'elenco delle indicazioni sulla salute di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, figura nell'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

2. Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 possono essere fornite sui prodotti alimentari conformemente alle condizioni precisate nell'allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

ELENCO DELLE INDICAZIONI SULLA SALUTE CONSENTITE

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Acidi grassi monoinsaturi e/o polinsaturi	La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue [gli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi sono grassi insaturi]	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell'indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2011;9(4):2069 2011;9(6):2203	621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065 674, 4335
Acido alfa-linolenico (ALA)	L'ALA contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ALA, come specificato nell'indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 2 g di ALA.		2009; 7(9):1252 2011;9(6):2203	493, 568
Acido docosaesaenoico (DHA)	Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.		2010;8(10):1734 2011;9(4):2078	565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294
Acido docosaesaenoico (DHA)	Il DHA contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.		2010;8(10):1734 2011;9(4):2078	627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294
Acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico (EPA/DHA)	L'EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di EPA e di DHA come specificato nell'indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA.		2010;8(10):1796 2011;9(4):2078	504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Acido linoleico	L'acido linoleico contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che apporti almeno 1,5 g di acido linoleico (AL) per 100 g e per 100 kcal. Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 10 g di AL.		2009; 7(9):1276 2011;9(6):2235	489, 2899
Acido oleico	La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. L'acido oleico è un grasso insaturo.	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell'indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2011;9(4):2043	673, 728, 729, 1302, 4334
Acido pantotenico	L'acido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1218	56, 59, 60, 64, 171, 172, 208
Acido pantotenico	L'acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1218	181
Acido pantotenico	L'acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1758	63
Acido pantotenico	L'acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1218 2010;8(10):1758	57, 58

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Acqua	L'acqua contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali	L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto indicato si ottiene con l'assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.	L'indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE.	2011;9(4):2075	1102, 1209, 1294, 1331
Acqua	L'acqua contribuisce al mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea	L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto indicato si ottiene con l'assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.	L'indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE.	2011;9(4):2075	1208
Alimenti a basso o a ridotto contenuto di acidi grassi saturi	La riduzione dell'assunzione di grassi saturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell'indicazione «A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI» o con un ridotto contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell'indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2011;9(4):2062	620, 671, 4332
Alimenti a basso o a ridotto contenuto di sodio	La riduzione del consumo di sodio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di sodio/sale come specificato nell'indicazione «A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE» o con un ridotto contenuto di sodio/sale come specificato nell'indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2011;9(6):2237	336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420
Amido resistente	La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale	Quest'indicazione può essere impiegata solo per un alimento in cui l'amido digeribile è stato sostituito con amido resistente in modo da ottenere un contenuto finale di amido resistente pari almeno al 14 % dell'amido totale.		2011;9(4):2024	681

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Arabinosilano prodotto dall'endosperma del frumento	L'assunzione di arabinosilano nell'ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento di glucosio ematico post-prandiale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 8 g di fibre ricche di arabinosilano (AX) prodotto dall'endosperma del frumento (almeno il 60 % di AX in termini di peso) per 100 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell'ambito del pasto. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di fibre ricche di arabinosilano (AX) prodotto dall'endosperma del frumento nell'ambito del pasto.		2011;9(6):2205	830
Beta-glucani	I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di beta-glucani da avena, crusca d'avena, orzo o crusca d'orzo o da miscele di tali fonti per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca d'avena, orzo o crusca d'orzo o da miscele di tali beta-glucani.		2009; 7(9):1254 2011;9(6):2207	754, 755, 757, 801, 1465, 2934 1236, 1299
Beta-glucani da orzo e avena	L'assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell'ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 4 g di beta-glucani da orzo o avena per ogni 30 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell'ambito del pasto. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell'ambito del pasto.		2011;9(6):2207	821, 824
Betaina	La betaina contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 500 mg di betaina per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 1,5 g di betaina.	L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che un'assunzione quotidiana superiore a 4 g può comportare un notevole aumento dei livelli di colesterolo nel sangue.	2011;9(4):2052	4325
Biotina	La biotina contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1209	114, 117

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Biotina	La biotina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1209	116
Biotina	La biotina contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728	113, 114, 117, 4661
Biotina	La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1728	120
Biotina	La biotina contribuisce al mantenimento di capelli normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728	118, 121, 2876
Biotina	La biotina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1209	115
Biotina	La biotina contribuisce al mantenimento di una pelle normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728	115, 121

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Calcio	Il calcio contribuisce alla normale coagulazione del sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	230, 236
Calcio	Il calcio contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	234
Calcio	Il calcio contribuisce alla normale funzione muscolare	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	226, 230, 235
Calcio	Il calcio contribuisce alla normale neurotrasmissione	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	227, 230, 235
Calcio	Il calcio contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210	355
Calcio	Il calcio interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1725	237

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Calcio	Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210 2009; 7(9):1272 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203	224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703 4704
Calcio	Il calcio è necessario per il mantenimento di denti normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1210 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203	224, 230, 231, 2731, 3099, 3155, 4311, 4312, 4703 4704
Carbone attivo	Il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell'eccessiva flatulenza post-prandiale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 1 g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1 g subito dopo il pasto.		2011;9(4):2049	1938
Carne o pesce	Se consumati con altri alimenti contenenti ferro, la carne o il pesce contribuiscono al miglioramento dell'assorbimento del ferro	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 50 g di carne o di pesce in una singola porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 50 g di carne o di pesce con uno o più alimenti contenenti ferro non emico.		2011;9(4):2040	1223
Cellulosa metilica propilica idrossilata (HPMC)	L'assunzione di cellulosa metilica propilica idrossilata durante il pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 4 g di HPMC per porzione quantificata nell'ambito di un pasto. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 4 g di HPMC nell'ambito di un pasto.	Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.	2010;8(10):1739	814

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Cellulosa metilica propilica idrossilata (HPMC)	La cellulosa metilica propilica idrossilata contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 5 g di HPMC. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 5 g di HPMC.	Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.	2010;8(10):1739	815
Chitosano	Il chitosano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di chitosano. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 3 g di chitosano.		2011;9(6):2214	4663
Cloruro	Il cloruro contribuisce alla normale digestione mediante la produzione di acido cloridrico nello stomaco	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cloruro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.	L'indicazione non può essere impiegata per il cloruro ottenuto a partire da cloruro di sodio	2010;8(10):1764	326
Colina	La colina contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.		2011;9(4):2056	3090
Colina	La colina contribuisce al normale metabolismo dei lipidi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.		2011;9(4):2056	3186
Colina	La colina contribuisce al mantenimento della normale funzione epatica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.		2011;9(4):2056 2011;9(6):2203	1501 712, 1633

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Creatina	La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di creatina. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 3 g di creatina.	L'indicazione può essere utilizzata solo per alimenti destinati a adulti che praticano un esercizio fisico intenso	2011;9(7):2303	739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924
Cromo	Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1732	260, 401, 4665, 4666, 4667
Cromo	Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1732 2011;9(6):2203	262, 4667 4698
Fermenti vivi nello yogurt	Nei soggetti che maldigeriscono il lattosio, i fermenti vivi nello yogurt o nel latte fermentato migliorano la digestione del lattosio contenuto nel prodotto	Per poter recare l'indicazione, lo yogurt o il latte fermentato devono contenere almeno 10 ⁸ di microrganismi vivi e starter (unità formanti colonia) (<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>bulgaricus</i> e <i>Streptococcus thermophilus</i>) per grammo.		2010;8(10):1763	1143, 2976
Ferro	Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1215	253
Ferro	Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740	251, 1589, 255
Ferro	Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740	249, 1589, 374, 2889

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Ferro	Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell'organismo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740	250, 254, 256, 255
Ferro	Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1215	252, 259
Ferro	Il ferro contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1740	255, 374, 2889
Ferro	Il ferro interviene nel processo di divisione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1215	368
Fibra di avena	La fibra di avena contribuisce all'aumento della massa fecale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2011;9(6):2249	822
Fibra di frumento	La fibra di frumento contribuisce all'accelerazione del transito intestinale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto indicato si ottiene con l'assunzione giornaliera di almeno 10 g di fibre di frumento.		2010;8(10):1817	828, 839, 3067, 4699
Fibra di frumento	La fibra di frumento contribuisce all'aumento della massa fecale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1817	3066

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Fibra di orzo	La fibra di orzo contribuisce all'aumento della massa fecale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2011;9(6):2249	819
Fibra di segale	La fibra di segale contribuisce alla normale funzione intestinale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell'indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2011;9(6):2258	825
Fluoruro	Il fluoruro contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fluoruro come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1212 2010;8(10):1797	275, 276, 338, 4238,
Folato	Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1213	2882
Folato	Il folato contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1760	195, 2881
Folato	Il folato contribuisce alla normale emopoiesi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1213	79
Folato	Il folato contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1213	80

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Folato	Il folato contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1760	81, 85, 86, 88
Folato	Il folato contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1213	91
Folato	Il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1760	84
Folato	Il folato interviene nel processo di divisione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1213 2010;8(10):1760	193, 195, 2881
Fosforo	Il fosforo contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1219	329, 373
Fosforo	Il fosforo contribuisce alla normale funzione delle membrane cellulari	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1219	328

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Fosforo	Il fosforo contribuisce al mantenimento di ossa normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1219	324, 327
Fosforo	Il fosforo contribuisce al mantenimento di denti normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1219	324, 327
Glucomannano (konjac del mannano)	Il glucomannano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 4 g di glucomannano. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 4 g di glucomannano.	Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.	2009; 7(9):1258 2010;8(10):1798	836, 1560, 3100, 3217
Glucomannano (konjac del mannano)	Nel contesto di una dieta ipocalorica il glucomannano contribuisce alla perdita di peso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di glucomannano per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 3 g di glucomannano in tre dosi da 1 g ciascuna, con 1-2 bicchieri d'acqua, prima dei pasti e nel contesto di una dieta ipocalorica.	Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.	2010;8(10):1798	854, 1556, 3725,

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Gomma da masticare senza zucchero	La gomma da masticare senza zucchero contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti	Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l'uso dell'indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l'assunzione di un cibo o di una bevanda.		2009; 7(9):1271 2011;9(4):2072 2011;9(6):2266	1151, 1154 486, 562, 1181
Gomma da masticare senza zucchero	La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla neutralizzazione degli acidi della placca	Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l'uso dell'indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l'assunzione di un cibo o di una bevanda.		2009; 7(9):1271 2011;6(6):2266	1150 485
Gomma da masticare senza zucchero	La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla riduzione della secchezza orale	Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l'uso dell'indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene masticando la gomma ogniqualvolta si avverte la sensazione di bocca secca.		2009; 7(9):1271	1240
Gomma da masticare senza zucchero con carbammide	La gomma da masticare senza zucchero con carbammide neutralizza gli acidi della placca in maniera più efficace rispetto alla gomma da masticare senza zucchero senza carbammide	Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l'uso dell'indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Per poter recare l'indicazione ogni tavoletta di gomma da masticare senza zucchero deve contenere almeno 20 mg di carbammide. Il consumatore va informato che la gomma va masticata per almeno 20 minuti dopo l'assunzione di un cibo o di una bevanda.		2011;9(4):2071	1153
Gomma di guar	La gomma di guar contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 g di gomma di guar. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 10 g di gomma di guar.	Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va	2010;8(2):1464	808

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
			inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.		
Iodio	Lo iodio contribuisce alla normale funzione cognitiva	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1800	273
Iodio	Lo iodio contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1214 2010;8(10):1800	274, 402
Iodio	Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1800	273
Iodio	Lo iodio contribuisce al mantenimento di una pelle normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1214	370
Iodio	Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1214 2010;8(10):1800	274, 1237
Lattasi	La lattasi migliora la digestione del lattosio nei soggetti che maldigeriscono il lattosio	Questa indicazione può essere impiegata solo per gli integratori alimentari con una dose minima di 4 500 unità di FCC (Food Chemicals Codex), con l'avvertenza per il consumatore della necessità dell'assunzione a ogni pasto contenente lattosio.	I consumatori vanno inoltre avvertiti che la tolleranza al lattosio è variabile e che è opportuno chiedere consiglio circa il ruolo di tale sostanza nella propria dieta.	2009; 7(9):1236 2011;9(6):2203	1697, 1818 1974

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Lattulosio	Il lattulosio contribuisce all'accelerazione del transito intestinale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di lattulosio in una singola porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con una dose di 10 g di lattulosio al giorno.		2010;8(10):1806	807
Magnesio	Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1807	244
Magnesio	Il magnesio contribuisce all'equilibrio elettrolitico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1216	238
Magnesio	Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1216	240, 247, 248
Magnesio	Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1216	242
Magnesio	Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1216 2010;8(10):1807	241, 380, 3083

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Magnesio	Il magnesio contribuisce alla normale sintesi proteica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1216	364
Magnesio	Il magnesio contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1807	245, 246
Magnesio	Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1216	239
Magnesio	Il magnesio contribuisce al mantenimento di denti normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1216	239
Melatonina	La melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 mg di melatonina per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina.		2011;9(6):2241	1698, 1780, 4080
Molibdeno	Il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli amminoacidi solforati	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di molibdeno come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1745	313

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Monascus purpureus (riso rosso)	La monacolina K del riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 mg di monacolina K del riso rosso. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 10 mg di monacolina K da preparazioni di riso rosso fermentato.		2011;9(7):2304	1648, 1700
Niacina	La niacina contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1224 2010;8(10):1757	43, 49, 54, 51
Niacina	La niacina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1224	44, 53
Niacina	La niacina contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1757	55
Niacina	La niacina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1224	45, 52, 4700
Niacina	La niacina contribuisce al mantenimento di una pelle normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1224 2010;8(10):1757	45, 48, 50, 52, 4700

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Niacina	La niacina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1757	47
Noci	Le noci contribuiscono al miglioramento dell'elasticità dei vasi sanguigni	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 30 g di noci. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 30 g di noci.		2011;9(4):2074	1155, 1157
Pectine	Le pectine contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 6 g di pectine. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 6 g di pectine.	Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.	2010;8(10):1747	818, 4236
Pectine	L'assunzione di pectine durante il pasto contribuisce alla riduzione dell'aumento del glucosio ematico post-prandiale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di pectine per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 10 g di pectine nell'ambito di un pasto.	Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un'adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l'avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.	2010;8(10):1747	786

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Polifenoli dell'olio di oliva	I polifenoli dell'olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo	Questa indicazione può essere impiegata solo per l'olio d'oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d'oliva. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 20 g di olio d'oliva.		2011;9(4):2033	1333, 1638, 1639, 1696, 2865
Potassio	Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010; 8(2):1469	386
Potassio	Il potassio contribuisce alla normale funzione muscolare	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010; 8(2):1469	320
Potassio	Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010; 8(2):1469	321
Proteine	Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare	Quest'indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell'indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1811 2011;9(6):2203	415, 417, 593, 594, 595, 715 1398
Proteine	Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare	Quest'indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell'indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1811 2011;9(6):2203	415, 417, 593, 594, 595, 715 1398

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Proteine	Le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa normali	Quest'indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell'indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1811 2011;9(6):2203	416 4704
Rame	Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211	265, 271, 1722
Rame	Il rame contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079	266, 1729
Rame	Il rame contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079	267, 1723
Rame	Il rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211	268, 1724
Rame	Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nell'organismo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211	269, 270, 1727
Rame	Il rame contribuisce alla normale pigmentazione della pelle	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211	268, 1724

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Rame	Il rame contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079	264, 1725
Rame	Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1211	263, 1726
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	29, 35, 36, 42
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	213
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	31
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce al mantenimento di globuli rossi normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	40
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce al mantenimento di una pelle normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	31, 33

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	39
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce al normale metabolismo del ferro	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	30, 37
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	207
Riboflavina (vitamina B2)	La riboflavina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1814	41
Selenio	Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1220	396
Selenio	Il selenio contribuisce al mantenimento di capelli normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1727	281

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Selenio	Il selenio contribuisce al mantenimento di unghie normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1727	281
Selenio	Il selenio contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1220 2010;8(10):1727	278, 1750
Selenio	Il selenio contribuisce alla normale funzione tiroidea	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1727 2009; 7(9):1220	279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293
Selenio	Il selenio contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1220 2010;8(10):1727	277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292
Soluzioni di carboidrati-elettroliti	Le soluzioni di carboidrati-elettroliti contribuiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza durante l'esercizio fisico prolungato	Per poter recare l'indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell'energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un'elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un'osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.		2011;9(6):2211	466, 469
Soluzioni di carboidrati-elettroliti	Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumentano l'assorbimento di acqua durante l'esercizio fisico	Per poter recare l'indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell'energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un'elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un'osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.		2011;9(6):2211	314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio	L'assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (***) contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti	L'indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande (che riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7) con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, D-tagatosio, isomaltulosio, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in quantità tali che il consumo di tali alimenti o bevande non riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dell'assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione.		2011;9(4):2076 2011;9(6):2229	463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300 1134, 1167, 1283
Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi; xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio	L'assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (*) induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero	L'indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in modo tale che il contenuto di zuccheri in tali alimenti o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata nell'indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Nel caso del D-tagatosio e dell'isomaltulosio, essi devono sostituire quantità equivalenti di altri zuccheri nella stessa proporzione specificata nell'indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006		2011;9(4):2076 2011;9(6):2229	617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920 4298
Sostituto di un pasto per il controllo del peso	La sostituzione di un pasto giornaliero di una dieta ipocalorica con un sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento del peso dopo la perdita di peso	Per poter recare l'indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l'effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno un pasto con sostituti di un pasto.		2010; 8(2):1466	1418
Sostituto di un pasto per il controllo del peso	La sostituzione di due pasti giornalieri di una dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso	Per poter recare l'indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l'effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno due pasti con sostituti di un pasto.		2010; 8(2):1466	1417
Steroli e stanoli vegetali	Gli steroli/stanoli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue	L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di almeno 0,8 g di steroli/stanoli vegetali.		2010;8(10):1813 2011;9(6):2203	549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140 568

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Tiamina	La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1222	21, 24, 28
Tiamina	La tiamina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1222	22, 27
Tiamina	La tiamina contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1755	205
Tiamina	La tiamina contribuisce alla normale funzione cardiaca	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1222	20
Vitamina A	La vitamina A contribuisce al normale metabolismo del ferro	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1221	206
Vitamina A	La vitamina A contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754	15, 4702

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina A	La vitamina A contribuisce al mantenimento di una pelle normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754	15, 17, 4660, 4702
Vitamina A	La vitamina A contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754	16, 4239, 4701
Vitamina A	La vitamina A contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1222 2011;9(4):2021	14, 200, 1462
Vitamina A	La vitamina A interviene nel processo di specializzazione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1221	14
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1759	4283
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1759	75, 214

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1225	66
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1759	73, 76, 199
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1225	65, 70, 71
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1759	77
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1225	67, 72, 186
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1225	68

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1759	78
Vitamina B6	La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell'attività ormonale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1225	69
Vitamina B12	La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1223	99, 190
Vitamina B12	La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):4114	95, 97, 98, 100, 102, 109
Vitamina B12	La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo dell'omocisteina	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):4114	96, 103, 106
Vitamina B12	La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):4114	95, 97, 98, 100, 102, 109

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina B12	La vitamina B12 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1223	92, 101
Vitamina B12	La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1223	107
Vitamina B12	La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):4114	108
Vitamina B12	La vitamina B12 interviene nel processo di divisione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1223 2010;8(10):1756	93, 212
Vitamina C	La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 200 mg di vitamina C. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 200 mg in aggiunta all'apporto giornaliero raccomandato di vitamina C.		2009; 7(9):1226	144
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	130, 131, 149

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	131, 149
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	131, 149
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle gengive	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	131, 136, 149
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	131, 137, 149
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei denti	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	131, 149
Vitamina C	La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815	135, 2334, 3196

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina C	La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	133
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale funzione psicologica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1815	140
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815	134, 4321
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815	129, 138, 143, 148, 3331
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1815	139, 2622
Vitamina C	La vitamina C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1815	202

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina C	La vitamina C accresce l'assorbimento del ferro	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1226	132, 147
Vitamina D	La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1227	152, 157, 215
Vitamina D	La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1227 2011;9(6):2203	152, 157 215
Vitamina D	La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1227	150, 151, 158, 350
Vitamina D	La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010; 8(2):1468	155
Vitamina D	La vitamina D contribuisce al mantenimento di denti normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1227	151, 158

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Vitamina D	La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010; 8(2):1468	154, 159
Vitamina D	La vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1227	153
Vitamina E	La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina E come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1816	160, 162, 1947
Vitamina K	La vitamina K contribuisce alla normale coagulazione del sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7 (9):1228	124, 126
Vitamina K	La vitamina K contribuisce al mantenimento di ossa normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7 (9):1228	123, 127, 128, 2879
Zinco	Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	360
Zinco	Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	382

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Zinco	Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	296
Zinco	Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	292, 293, 1759
Zinco	Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	297, 300
Zinco	Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	2890
Zinco	Lo zinco contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	302
Zinco	Lo zinco contribuisce al normale metabolismo della vitamina A	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	361
Zinco	Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	293, 4293

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Zinco	Lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	295, 1756
Zinco	Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	412
Zinco	Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	412
Zinco	Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	293
Zinco	Lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2010;8(10):1819	301
Zinco	Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	361
Zinco	Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	291, 1757

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
Zinco	Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	294, 1758
Zinco	Lo zinco interviene nel processo di divisione delle cellule	Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell'indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		2009; 7(9):1229	292, 293, 1759

(*) Nel caso del D-tagatosio e dell'isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»

(**) Nel caso del D-tagatosio e dell'isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 433/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2012

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafi 3 e 4, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafo 9, l'articolo 24, paragrafo 4, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1236/2010 istituisce alcune misure specifiche di controllo per monitorare le attività di pesca dell'Unione nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) e integra le misure di controllo previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽²⁾. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010. Varie raccomandazioni, adottate dalla NEAFC, che istituiscono un regime di controllo e di coercizione (il regime) applicabile ai pescherecci operanti nelle acque della zona della convenzione situate al di là delle acque che rientrano nella giurisdizione di pesca delle parti contraenti, stabiliscono nei loro allegati il formato per la comunicazione dei dati e il modello di alcuni strumenti di ispezione e devono essere recepite nel diritto dell'Unione.
- (2) Poiché il regolamento (UE) n. 1236/2010 stabilisce un nuovo regime di controllo e coercizione, il regolamento (CE) n. 1085/2000 della Commissione, del 15 maggio 2000, che stabilisce alcune modalità di applicazione delle misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale ⁽³⁾, deve essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (a) "messaggio di posizione": il rapporto sulla posizione di una nave trasmesso automaticamente dal sistema di localizzazione via satellite installato a bordo della nave al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera;
- (b) "rapporto di posizione": il rapporto elaborato dal comandante di una nave nei casi di cui all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ⁽⁴⁾;
- (c) "numero CFR": il numero di identificazione della nave nel registro della flotta comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione ⁽⁵⁾.

Articolo 2

Punti di contatto

1. Gli Stati membri trasmettono al segretariato della NEAFC e all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (l'Agenzia), su supporto informatico, le informazioni riguardanti i punti di contatto previste all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010.
2. Gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella zona protetta del loro sito web creata a norma degli articoli 114 e 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

CAPO II

MISURE DI MONITORAGGIO

Articolo 3

Partecipazione dell'Unione

1. L'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010 include le navi autorizzate a pescare una o più risorse regolamentate, suddivise per specie.

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 128 del 29.5.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

Ove del caso, l'elenco fa riferimento al numero CFR assegnato a ciascuna nave.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, per via elettronica, l'elenco delle navi a cui è stata revocata o sospesa l'autorizzazione a praticare la pesca nella zona di regolamentazione.

Articolo 4

Registrazione delle catture

1. Oltre alle informazioni specificate all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il giornale di pesca di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1236/2010 contiene le informazioni indicate nell'allegato I, parte A, del presente regolamento.

2. Il registro di produzione di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è definito nell'allegato I, parte B.

3. Il piano di stivaggio di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, è definito nell'allegato I, parte C.

4. Il codice da utilizzare per ciascuna specie è quello stabilito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), quale riportato nell'allegato II.

Articolo 5

Dichiarazione delle catture di risorse regolamentate e posizione

Per la trasmissione al segretariato della NEAFC delle informazioni di cui agli articoli 9 e 11 del regolamento (UE) n. 1236/2010, gli Stati membri utilizzano il formato e le specifiche definiti all'allegato III.

Articolo 6

Dichiarazione globale delle catture

Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 in formato XML.

CAPO III

ISPEZIONI

Articolo 7

Organismo designato

L'Agenzia è l'organismo designato per:

- coordinare le attività di sorveglianza e ispezione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010;
- ricevere, inviare e trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1236/2010;
- effettuare le registrazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010.

Articolo 8

Identificazione degli ispettori e dei mezzi di ispezione

1. La carta di identità speciale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è conforme al modello che figura nell'allegato IV, parte A.

2. La carta di identità speciale di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è conforme al modello che figura nell'allegato IV, parte B.

Articolo 9

Attività di ispezione

Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni riguardanti la data e l'ora di inizio e fine delle attività svolte dalle navi e dagli aeromobili di ispezione di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010, in conformità al modello di cui all'allegato V.

Articolo 10

Procedura di sorveglianza

1. I rapporti di avvistamento di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono trasmessi utilizzando il modulo riportato nell'allegato VI, parte A.

2. I rapporti di sorveglianza di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono trasmessi utilizzando il modulo riportato nell'allegato VI, parte B.

Articolo 11

Rapporti di ispezione

I rapporti di ispezione di cui all'articolo 20, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1236/2010 sono redatti conformemente al modello riportato nell'allegato VII.

CAPO IV

CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO

Articolo 12

Notifica preliminare di entrata in porto

La notifica di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1236/2010 è effettuata utilizzando il modulo di controllo dello Stato di approdo (PSC) riportato nell'allegato VIII, la cui parte A è debitamente compilata come segue:

- il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave sbarca le proprie catture;
- il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave effettua operazioni di trasbordo. In questi casi viene utilizzato un modulo per ogni nave cedente.

Articolo 13

Trattamento della notifica preliminare

Nel rinviare una copia della notifica preliminare conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di bandiera utilizza il modulo PSC riportato nell'allegato VIII compilandone debitamente la parte B.

*Articolo 14***Rapporti di ispezione in porto**

I rapporti di ispezione di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono redatti conformemente al modello riportato nell'allegato IX e trasmessi al segretariato della NEAFC con copia alla Commissione.

CAPO V

INFRAZIONI*Articolo 15***Organismo designato**

L'Agenzia è l'organismo designato per ricevere, inviare e trasmettere le informazioni di cui agli articoli 29, 30, 32, 33, 34, 36 e 43 del regolamento (UE) n. 1236/2010.

CAPO VI

DATI

SEZIONE 1

Comunicazione di dati*Articolo 16***Comunicazione al segretariato della NEAFC**

I formati e i protocolli per lo scambio di dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 da utilizzare per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC sono conformi alle norme generali fissate nell'allegato X; i codici corrispondenti da utilizzare nelle comunicazioni con il segretariato della NEAFC sono quelli indicati nell'allegato XI.

SEZIONE 2

Sicurezza e riservatezza dei dati*Articolo 17***Disposizioni comuni sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati**

1. La presente sezione stabilisce le regole in materia di riservatezza per l'applicazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1236/2010. Essa si applica a tutti i rapporti e messaggi elettronici contemplati dal presente regolamento, fatta eccezione per la dichiarazione globale delle catture di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2. Se del caso, ciascuno Stato membro provvede, su richiesta del segretariato della NEAFC, alla rettifica o alla cancellazione dei rapporti e dei messaggi il cui trattamento non è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1236/2010 o del presente regolamento.

3. I rapporti e i messaggi elettronici possono essere utilizzati solo ai fini previsti dal regime istituito dal regolamento (UE) n. 1236/2010.

*Articolo 18***Dati relativi alle ispezioni**

1. Gli Stati membri che effettuano un'ispezione possono conservare e archiviare i rapporti e i messaggi elettronici trasmessi dal segretariato della NEAFC fino a 24 ore dopo l'uscita definitiva della nave di cui trattasi dalla zona di regolamentazione. Si considera che la partenza abbia avuto luogo sei ore dopo che è stata comunicata l'intenzione di lasciare la zona di regolamentazione.

2. Gli Stati membri che effettuano un'ispezione garantiscono un trattamento sicuro dei rapporti e dei messaggi elettronici nei loro rispettivi sistemi informatici, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione su una rete.

3. Gli Stati membri adottano opportune misure di carattere tecnico e organizzativo al fine di proteggere i rapporti e i messaggi elettronici da ogni possibile distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, divulgazione o consultazione non autorizzata e da ogni forma di trattamento improprio.

4. Gli Stati membri che effettuano un'ispezione trasmettono i rapporti e i messaggi elettronici a fini di ispezione e unicamente agli ispettori assegnati al regime istituito dal regolamento (UE) n. 1236/2010.

*Articolo 19***Sistemi di trattamento dei dati**

1. I sistemi di trattamento dei dati utilizzati dagli Stati membri, dalla Commissione e dall'Agenzia sono conformi ai requisiti minimi di sicurezza definiti nell'allegato XII, parte A.

2. I sistemi informatici principali degli Stati membri sono conformi ai criteri definiti nell'allegato XII, parte B.

3. La comunicazione di dati nell'ambito del regime istituito dal regolamento (UE) n. 1236/2010 è effettuata utilizzando il protocollo *https*. Per garantirne la riservatezza e l'autenticità si utilizzeranno opportuni protocolli di criptaggio.

4. La limitazione di accesso ai dati è garantita da un meccanismo flessibile di identificazione dell'utilizzatore e di accesso per mezzo di password. Ciascun utilizzatore ha accesso solo ai dati necessari per il suo lavoro.

5. Le norme tecniche per lo scambio di dati elettronici tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia possono essere stabilite in consultazione con gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 20***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1085/2000 è abrogato.

*Articolo 21***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE

A. RegISTRAZIONI nel giornale di pesca

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Informazioni relative all'entrata nella zona di regolamentazione			
Data	DA	O	Dato relativo all'attività; data di entrata nella zona di regolamentazione
Ora di entrata	TI	O	Dato relativo all'attività; ora di entrata nella zona di regolamentazione
Posizione			Dato relativo all'attività; posizione all'entrata nella zona di regolamentazione
Latitudine	LA	O	Posizione al momento dell'entrata
Longitudine	LO	O	Posizione al momento dell'entrata
Quantitativo a bordo	OB		Dato relativo all'attività; quantitativo a bordo per specie
Nome della specie ⁽¹⁾		O	Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II
Quantitativo ⁽¹⁾		O	Peso vivo in chilogrammi
Catture per cala o operazione di pesca			
Luogo di pesca			Dato relativo all'attività; posizione
Latitudine	LA	O ⁽²⁾	Posizione all'inizio dell'operazione di pesca
Longitudine	LO	O ⁽²⁾	Posizione all'inizio dell'operazione di pesca
Ora	TI	O ⁽²⁾	Dato relativo all'attività; ora in cui ha inizio l'operazione di pesca
Catture	CA		Dato relativo all'attività; catture detenute a bordo per operazione di pesca e per specie
Specie ⁽¹⁾		O ⁽²⁾	Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II
Quantitativo ⁽¹⁾		O ⁽²⁾	Peso vivo in chilogrammi
Profondità di pesca	FD	O ⁽³⁾	Distanza fra la superficie dell'acqua e la parte più bassa dell'attrezzo da pesca (in metri)
Informazioni giornaliere			
Numero totale di cale/operazioni di pesca nella giornata	FO	O ⁽⁴⁾	Dato relativo all'attività; numero di operazioni di pesca per periodo di 24 ore
Rigetti	RJ		Dato relativo all'attività; quantitativo catturato e rigettato per specie
Specie		O	Codice FAO della specie
Quantitativo		O	Peso vivo in chilogrammi
Catture cumulate	CC		Dato relativo all'attività; stima delle catture cumulate di ogni specie effettuate dall'entrata nella zona di regolamentazione
Specie ⁽¹⁾		O	Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II
Quantitativo ⁽¹⁾		O	Peso vivo in chilogrammi

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Informazioni sui trasbordi			
Data	DA	O	Dato relativo all'attività; data o date di trasbordo
Trasbordi	KG		Dato relativo all'attività; quantitativi di ogni specie caricati e scaricati nella zona di regolamentazione
Specie ⁽¹⁾		O	Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II
Quantitativo ⁽¹⁾		O	Peso vivo in chilogrammi
Trasbordato su	TT	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo di chiamata della nave ricevente
Trasbordato da	TF	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo di chiamata della nave cedente
Informazioni relative alle trasmissioni di rapporti			
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione di un rapporto
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione di un rapporto (UTC)
Trasmissione utilizzata	TU	O ⁽⁴⁾	Dato relativo al messaggio; nome della stazione da cui è trasmesso il messaggio
Tipo di documento	TM	O	Dato relativo al messaggio
Informazioni relative all'uscita dalla zona di regolamentazione			
Ora	TI	O	Dato relativo all'attività; ora di uscita (UTC)
Data	DA	O	Dato relativo all'attività; data di uscita
Posizione			Dato relativo all'attività; posizione all'uscita dalla zona di regolamentazione
Latitudine	LA	O	Posizione al momento dell'uscita
Longitudine	LO	O	Posizione al momento dell'uscita
Catture cumulate a bordo	OB		Dato relativo all'attività; catture cumulate di ogni specie detenute a bordo
Specie ⁽¹⁾		O	Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II
Quantitativo ⁽¹⁾		O	Peso vivo in chilogrammi
Nome e firma del comandante	MA	O	

⁽¹⁾ Devono essere registrate le specie le cui catture superano i 50 kg.

⁽²⁾ Gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci registrino queste informazioni su base giornaliera, o per ogni cala o operazione di pesca, o in entrambi i modi.

⁽³⁾ Obbligatorio nei casi in cui è prescritto da misure di gestione specifiche.

⁽⁴⁾ Obbligatorio solo se si utilizza una stazione radio.

B. RegISTRAZIONI NEL REGISTRO DI PRODUZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
1. Identità della nave ⁽¹⁾			
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; nome della nave

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente (codice alpha-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno della nave	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO
2. Informazioni relative alla produzione			
Data	DA	O	Dato relativo all'attività; data di produzione
Quantitativo prodotto	QP		Dato relativo all'attività; quantitativo giornaliero prodotto per specie
Nome delle specie		O	Codice FAO della specie
Quantitativo		O	Peso totale del prodotto in chilogrammi
Tipo di prodotto		O	Codice del tipo di prodotto (parte E dell'allegato XI)
Quantitativo		O	Peso del prodotto in chilogrammi Codice del tipo di prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti
Produzione cumulata del periodo	AP		Dato relativo all'attività; quantitativo totale di ogni specie prodotto dall'entrata nella zona di regolamentazione
Nome delle specie		O	Codice FAO della specie
Quantitativo		O	Peso totale del prodotto in chilogrammi
Tipo di prodotto		O	Codice del tipo di prodotto (parte E dell'allegato XI)
Quantitativo		O	Peso del prodotto in chilogrammi Codice del tipo di prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti
3. Informazioni relative all'imballaggio			
Nome delle specie	SN	F	Dato relativo all'attività; codice FAO della specie
Codice del prodotto	PR	F	Dato relativo all'attività; codice del prodotto (parte E dell'allegato XI)
Tipo di imballaggio	TY	F	Dato relativo all'attività; tipo di imballaggio (parte F dell'allegato XI)
Peso unitario	NE	F	Dato relativo all'attività; peso netto del prodotto in chilogrammi
Numero di unità	NU	F	Dato relativo all'attività; numero di unità imballate
4. Nome e indirizzo del comandante			
	MA	O	

(¹) È obbligatoria l'indicazione di un dato relativo all'identità della nave in aggiunta all'indicativo di chiamata.

C. Piano di stivaggio

1. Le catture trasformate devono essere stivate e marcate in modo da poter identificare le stesse specie, categorie e quantità di prodotti quando questi sono conservati in diverse parti della stiva.
2. Il piano di stivaggio deve indicare la posizione dei prodotti nella stiva e i quantitativi dei prodotti presenti a bordo, espressi in kg.
3. Il piano di stivaggio è aggiornato quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC).

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SPECIE

Codice Alpha-3 FAO	Nome comune	Nome scientifico
ALF	Berici	<i>Beryx</i> spp.
ALC	Alepocefalo	<i>Alepocephalus bairdii</i>
ANT	Antimora blu	<i>Antimora rostrata</i>
API	Gattucci	<i>Apristuris</i> spp
ARG	Argentine	<i>Argentina</i> spp.
BLI	Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>
BRF	Scorfano di fondale	<i>Helicolenus dactylopterus</i>
BSF	Pesce sciabola nero	<i>Aphanopus carbo</i>
BSH	Verdesca	<i>Prionace glauca</i>
BSK	Squalo elefante	<i>Cetorhinus maximus</i>
BSS	Spigola	<i>Dicentrarchus labrax</i>
CAP	Capelin	<i>Mallotus villosus</i>
CAS	Bavosa lupa	<i>Anarhichas minor</i>
CAT	Bavose lupe	<i>Anarhichas</i> spp.
CFB	Pescecane nero	<i>Centroscyllium fabricii</i>
CMO	Chimera	<i>Chimaera monstrosa</i>
COD	Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>
COE	Grongo	<i>Conger conger</i>
CYO	Squalo portoghese	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
CYH	Chimera	<i>Hydrolagus mirabilis</i>
CYP	Squalo musolungo	<i>Centroscymnus crepidater</i>
DCA	Squalo becco d'uccello	<i>Deania calceus</i>
ELP	Licode	<i>Lycods esmarkii</i>
EPI	Re di triglie nero	<i>Epigonus telescopus</i>
FOR	Musdea	<i>Phycis phycis</i>
GAM	Gattuccio islandese	<i>Galeus murinus</i>

Codice Alpha-3 FAO	Nome comune	Nome scientifico
GHL	Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
GFB	Musdea bianca	<i>Phycis blennoides</i>
GSK	Squalo di Groenlandia	<i>Somniosus microcephalus</i>
GUP	Sagrì	<i>Centrophorus granulosus</i>
GUQ	Sagrì	<i>Centrophorus squamosus</i>
HAD	Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
HAL	Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
HER	Aringa	<i>Clupea harengus</i>
HOM	Suro	<i>Trachurus trachurus</i>
HPR	Pesce specchio	<i>Hoplostethus mediterraneus</i>
HXC	Squalo serpente	<i>Chlamydoselachus anguineus</i>
JAD	Razza norvegese	<i>Raja nidarosiensis</i>
KCD	Granchio reale	<i>Paralithodes camtschaticus</i>
KEF	Granchio rosso di fondale	<i>Chacon (Geyron) affinis</i>
LIN	Molva	<i>Molva molva</i>
LUM	Ciclottero	<i>Cyclopterus lumpus</i>
MAC	Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>
MOR	Moridi	<i>Moridae</i>
ORY	Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
OXN	Pesce porco atlantico	<i>Oxynotus paradoxus</i>
PHO	Alepocefalo	<i>Alepocephalus rostratus</i>
PLA	Passera canadese	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
PLE	Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>
POC	Merluzzo artico	<i>Boreogadus saida</i>
POK	Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>
PRA	Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>
REB	Sebaste	<i>Sebastes mentella</i>

Codice Alpha-3 FAO	Nome comune	Nome scientifico
RED	Scorfani (non precisato)	<i>Sebastes</i> spp.
REG	Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes marinus</i>
RHG	Granatiere	<i>Macrourus berglax</i>
RIB	Mora	<i>Mora moro</i>
RNG	Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
SBL	Squalo capopiatto	<i>Hexanchus griseus</i>
SBR	Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>
SCK	Zigrino	<i>Dalatias licha</i>
SFS	Pesce sciabola	<i>Lepidopus caudatus</i>
SHL	Pesce diavolo maggiore	<i>Etmopterus princeps</i>
SHL	Sagri nero	<i>Etmopterus spinax</i>
SHO	Boccanera	<i>Galeus melastomus</i>
RCT	Chimera atlantica	<i>Rhinochimaera atlantica</i>
RJG	Razza	<i>Raja hyperborea</i>
RJY	Razza rotonda	<i>Raja fyllae</i>
SFV	Scorfano atlantico	<i>Sebastes viviparus</i>
SKA	Razze	<i>Raja</i> spp.
SKH	Squali	<i>Selachimorpha</i>
SYR	Cagnolo atlantico	<i>Scymnodon ringens</i>
TJX	Scorfano di acque profonde	<i>Trachyscorpia cristulata</i>
USK	Brosmio	<i>Brosme brosme</i>
WHB	Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>
WRF	Cernia di fondale	<i>Polyprion americanus</i>

ALLEGATO III

COMUNICAZIONE DELLE CATTURE, DEI TRASBORDI E DELLE POSIZIONI

1) Rapporto "CATTURE IN ENTRATA"

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC
Numero d'ordine	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "COE" per rapporto "catture in entrata"
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; nome della nave
Numero del registro della flotta comunitaria (CFR)	IR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO
Latitudine	LA	O	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine	LO	O	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Quantitativo a bordo	OB		Dato relativo all'attività; quantitativi di ogni specie detenuti a bordo, in coppia se necessario
Specie		O	Codice FAO della specie
Peso vivo		O	Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

2) Rapporto "CATTURE"

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Numero d'ordine	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio "CAT" per rapporto "catture"
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; nome della nave
Numero del registro della flotta comunitaria (CFR)	IR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO
Latitudine	LA	O ⁽¹⁾	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine	LO	O ⁽¹⁾	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Catture settimanali	CA		Dato relativo all'attività; catture cumulate detenute a bordo per specie dall'inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione ⁽²⁾ o dall'ultimo rapporto "catture", in coppia se necessario
Specie		O	Codice FAO della specie
Peso vivo		O	Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Giorni di pesca	DF	O	Dato relativo all'attività; numero di giorni di pesca nella zona di regolamentazione dall'inizio dell'attività di pesca o dall'ultimo rapporto "catture"
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

⁽¹⁾ Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1236/2010.

⁽²⁾ Vale a dire il primo rapporto "catture" per la bordata in corso nella zona di regolamentazione.

3) Rapporto "CATTURE IN USCITA"

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC
Numero d'ordine	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; "COX" per rapporto "catture in uscita"

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; nome della nave
Numero del registro della flotta comunitaria (CFR)	IR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave. Numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO
Latitudine	LA	O ⁽¹⁾	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine	LO	O ⁽¹⁾	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Catture settimanali	CA		Dato relativo all'attività; catture cumulate detenute a bordo per specie dall'inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione ⁽²⁾ o dall'ultimo rapporto "catture", in coppia se necessario
Specie		O	Codice FAO della specie
Peso vivo		O	Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Giorni di pesca	DF	O	Dato relativo all'attività; numero di giorni di pesca nella zona di regolamentazione dall'inizio dell'attività di pesca o dall'ultimo rapporto "catture"
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

⁽¹⁾ Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1236/2010.

⁽²⁾ Vale a dire la prima comunicazione delle catture effettuate nella zona di regolamentazione per la bordata in corso.

4) Rapporto "TRASBORDI"

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC
Numero d'ordine	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "TRA" per rapporto "trasbordi"
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; nome della nave
Numero del registro della flotta comunitaria (CFR)	IR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO
Quantitativo caricato o scaricato	KG		Quantitativo caricato o scaricato nella zona di regolamentazione, per specie (in coppia se necessario)
Specie		O	Codice FAO della specie
Peso vivo		O	Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Trasbordato su	TT	O ⁽¹⁾	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata radio della nave ricevente
Trasbordato da	TF	O ⁽¹⁾	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave cedente
Latitudine	LA	O ⁽²⁾	Dato relativo all'attività; latitudine stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo
Longitudine	LO	O ⁽²⁾	Dato relativo all'attività; longitudine stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo
Data prevista	PD	O ⁽²⁾	Dato relativo all'attività; data UTC stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo (AAAAMMGG)
Ora prevista	PT	O ⁽²⁾	Dato relativo all'attività; ora UTC stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo (OOMM)
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

⁽¹⁾ Secondo il caso.

⁽²⁾ Facoltativo per i rapporti trasmessi dalle navi riceventi dopo il trasbordo.

5) Rapporto/messaggio "POSIZIONE"

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC
Numero d'ordine	SQ	O ⁽¹⁾	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM ⁽²⁾	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "POS" per rapporto/messaggio "posizione", da trasmettere mediante VMS o altri mezzi in caso di guasto dell'impianto di localizzazione via satellite
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; nome della nave
Numero del registro della flotta comunitaria (CFR)	IR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave. Numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO
Latitudine	LA	O ⁽³⁾	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine	LO	O ⁽³⁾	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Latitudine (decimali)	LT	O ⁽⁴⁾	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine (decimali)	LG	O ⁽⁴⁾	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Velocità	SP	O	Dato relativo all'attività; velocità della nave
Rotta	CO	O	Dato relativo all'attività; direzione della nave
Stato di bandiera	FS	O ⁽⁵⁾	Dato relativo all'attività; Stato di bandiera della nave
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

⁽¹⁾ Facoltativo in caso di messaggio VMS.

⁽²⁾ Il tipo di messaggio è "ENT" per il primo messaggio VMS proveniente dalla zona di regolamentazione, captato dal CCP della parte contraente.

Il tipo di messaggio è "EXI" per il primo messaggio VMS proveniente dall'esterno della zona di regolamentazione, captato dal CCP della parte contraente; in questo tipo di messaggio i dati relativi alla latitudine e alla longitudine sono facoltativi.

Il tipo di messaggio è "MAN" per i rapporti trasmessi da navi con un guasto all'impianto di localizzazione via satellite, in aggiunta al disposto dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 404/2011.

⁽³⁾ Obbligatorio per i messaggi elaborati manualmente.

⁽⁴⁾ Obbligatorio per i messaggi VMS.

⁽⁵⁾ Obbligatorio; da utilizzare unicamente nelle trasmissioni tra il segretariato della NEAFC e i CCP.

6) Rapporto "PORTO DI SBARCO"

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC
Numero d'ordine	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del rapporto della nave per l'anno in causa
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "POR"
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero della bordata	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie della bordata per l'anno in corso

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; nome della nave
Numero del registro della flotta comunitaria (CFR)	IR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO
Latitudine	LA	O ⁽¹⁾	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine	LO	O ⁽¹⁾	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Stato costiero	CS	O	Dato relativo all'attività; Stato costiero del porto di sbarco
Nome del porto	PO	O	Dato relativo all'attività; nome del porto di sbarco
Data prevista	PD	O	Dato relativo all'attività; data UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto (AAAAMMGG)
Ora prevista	PT	O	Dato relativo all'attività; ora UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto (Oomm)
Quantitativo da sbarcare	KG	O	Dato relativo all'attività; quantitativo di ogni specie da sbarcare in porto, in coppia se necessario
Specie			Codice FAO della specie
Peso vivo			Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Quantitativo a bordo	OB	O	Dato relativo all'attività; quantitativo di ogni specie detenuto a bordo, in coppia se necessario
Specie			Codice FAO della specie
Peso vivo			Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data UTC di trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora UTC di trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

⁽¹⁾ Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

7) Rapporto "ANNULLAMENTO"

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Proveniente da	FR	O	Nome della parte che trasmette
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio "CAN" ⁽¹⁾ per rapporto "annullamento"


Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Rapporto annullato	CR	O	Dato relativo al messaggio; numero di registrazione del rapporto da annullare
Anno del rapporto annullato	YR	O	Dato relativo al messaggio; anno del rapporto da annullare
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

(1) Un rapporto di annullamento non può essere utilizzato per annullare un altro rapporto di annullamento.

ALLEGATO IV

IDENTIFICAZIONE DELL'ISPEZIONE

A. Identificazione degli ispettori

NORTH-EAST ATLANTIC FISHERIES COMMISSION	
	NEAFC
 Photograph	Inspector Identity Card
	Contracting Party :..... Inspectors name
	Card No:


<p>The holder of this document is a NEAFC inspector duly appointed under the terms of the Scheme of Control and Enforcement of the North-East Atlantic Fisheries Commission and has the authority to act under the provision of the Scheme.</p>
<hr/> Signature


La carta misura 10 × 7 cm e può essere plastificata.

I colori della bandierina di ispezione NEAFC sono indicati nell'allegato VI, parte B.


Il numero della carta è formato dal codice alpha-3 del paese seguito dal numero di serie a quattro cifre della parte contraente.

B. Segnale di ispezione della NEAFC

1. Due bandierine, poste una sopra l'altra, da utilizzare di giorno e in condizioni normali di visibilità.



La distanza tra le bandierine non deve essere superiore a un metro.



2. Il canotto di attracco deve inalberare una bandierina di ispezione che risponda ai requisiti sopra indicati. La bandierina può essere ridotta della metà e può anche essere dipinta sulla fiancata o su una parete verticale del canotto (in tal caso non occorre riprodurre le lettere nere "NE").

ALLEGATO V

NOTIFICA DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

A. Rapporto relativo all'entrata di un mezzo di ispezione e sorveglianza nella zona di regolamentazione

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC
Proveniente da	FR	O	Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte contraente che trasmette il messaggio
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "SEN" per i rapporti relativi all'entrata di un mezzo di sorveglianza nella zona di regolamentazione
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Mezzi di sorveglianza	MI	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; "VES" per nave, "AIR" per aeromobile ad ala fissa, "HEL" per elicottero
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza
Identificazione degli ispettori designati	AI	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; numero della carta d'identità, ripetuto se necessario
Data	DA	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; data di entrata ⁽¹⁾
Ora	TI	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora di entrata ⁽¹⁾
Latitudine	LA	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'entrata ⁽¹⁾
Longitudine	LO	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'entrata ⁽¹⁾
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

⁽¹⁾ Stimata quando il messaggio è trasmesso prima dell'entrata del mezzo di sorveglianza.

B. Rapporto relativo all'uscita di un mezzo di ispezione e sorveglianza dalla zona di regolamentazione

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Proveniente da	FR	O	Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte contraente che trasmette il messaggio
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "SEX" per i rapporti relativi all'uscita di un mezzo di sorveglianza dalla zona di regolamentazione
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Mezzi di sorveglianza	MI	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; "VES" per nave, "AIR" per aeromobile ad ala fissa, "HEL" per elicottero
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza
Data	DA	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; data di uscita ⁽¹⁾
Ora	TI	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora di uscita ⁽¹⁾
Latitudine	LA	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'uscita ⁽¹⁾
Longitudine	LO	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'uscita ⁽¹⁾
Fine della registrazione	ER	O	Dati relativi al sistema; indica la fine della registrazione

⁽¹⁾ Corrisponde al dato stimato relativo all'attività di sorveglianza contenuto nel messaggio SEN se il messaggio viene annullato.

ALLEGATO VI

RAPPORTI DI SORVEGLIANZA E DI AVVISTAMENTO

A. Rapporto di avvistamento della NEAFC

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC
Proveniente da	FR	O	Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte che trasmette il messaggio (parte contraente)
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "OBS" per rapporto di osservazione
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione
Numero di serie dell'osservazione	OS	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; numero di serie dell'osservazione
Data	DA	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; data in cui la nave è stata avvistata
Ora	TI	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora in cui la nave è stata avvistata
Latitudine	LA	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; latitudine al momento dell'avvistamento
Longitudine	LO	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; longitudine al momento dell'avvistamento
Identificazione dell'oggetto	OI	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave avvistata
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave avvistata o, in assenza di questo, numero IMO
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; nome della nave avvistata
Stato di bandiera	FS	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; Stato di bandiera della nave avvistata
Tipo di nave	TP	F	Caratteristiche della nave; tipo di nave avvistata
Velocità	SP	F	Dato relativo all'attività di sorveglianza; velocità della nave avvistata
Rotta	CO	F	Dato relativo all'attività di sorveglianza; direzione della nave avvistata
Attività	AC	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; attività della nave avvistata (allegato XI, parte B)
Fotografia	PH	O	Dato relativo all'attività di sorveglianza; è stata fatta una fotografia della nave avvistata, "SI" o "NO"?
Osservazioni	MS	F	Dato relativo all'attività di sorveglianza; osservazioni libere ad integrazione del rapporto
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine di una singola registrazione

L'accertamento dell'identità di una nave può essere effettuato solo mediante verifica visiva dell'indicativo di chiamata o del numero di immatricolazione esterno che figura sulla nave.

Se non è possibile effettuare tale accertamento, occorre indicarne il motivo nello spazio riservato alle osservazioni.

ALLEGATO VII

RAPPORTO DI ISPEZIONE NEAFC

PARTE CONTRAENTE:
NAVE DI ISPEZIONE DESIGNATA: NOME
NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE
INDICATIVO DI CHIAMATA
RIFERIMENTO NEAFC
ISPETTORI DESIGNATI: NOME
RIFERIMENTO NEAFC
NOME
RIFERIMENTO NEAFC

PARTE A. IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE ISPEZIONATA

A.1.1. Numero IMO	A.6. Stato di bandiera
A.1.2. Indicativo internazionale di chiamata	A.7. Nome e indirizzo del comandante
A.1.3. Nome della nave
A.2. Numero di immatricolazione esterno
A.3. Tipo di nave	A.8. Attività della nave
A.4. Posizione al momento dell'ispezione determinata dalla nave di ispezione	A.9. Posizione al momento dell'ispezione determinata dalla nave ispezionata
DATA	DATA
ORA UTC	ORA UTC
Latitudine Longitudine	Latitudine Longitudine
A.5. Apparecchiatura utilizzata per determinare la posizione	A.10. Apparecchiatura utilizzata per determinare la posizione
.....
Eventuali osservazioni degli ispettori:	
.....	
.....	
.....	
.....	
..... sigle:	

B.3. **Registrazione dello sforzo di pesca e delle catture**B.3.1. *Giornale di pesca**controllato: SI/NO*

B.3.1.1. Le registrazioni sono conformi alle disposizioni dell'articolo 9 ⁽¹⁾? SI/NO

B.3.1.1.1. In caso negativo, indicare i dati inesatti o mancanti:

- a) giornale di bordo con pagine non numerate
- b) attrezzi da pesca utilizzati
- c) registrazione delle catture suddivise per specie e totale
- d) zone/luoghi di pesca
- e) se del caso | SI/NO | trasbordi
- f) se del caso | SI/NO | trasmissione di comunicazioni radio
- g) certificazione delle registrazioni da parte del comandante
- h) altro:

⁽¹⁾ L'articolo 9 del regime corrisponde all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1236/2010.

B.3.2 *Registro di produzione e piano di stivaggio**controllati: SI/NO*

B.3.2.1. Sono richiesti il registro di produzione e il piano di stivaggio? SI/NO

B.3.2.2. Registro di produzione disponibile: SI/NO In caso negativo passare al punto 3.2.4

B.3.2.3. In caso affermativo, le informazioni sono: COMPLETE/INCOMPLETE

B.3.2.3.1. In caso negativo, indicare le informazioni mancanti:

- a) quantitativi a bordo, espressi in peso del prodotto, per tipo di presentazione commerciale e per specie
- b) fattori di conversione per ciascun tipo di presentazione
- c) certificazione delle registrazioni da parte del comandante
- d) altro:

B.3.2.4. Esiste un piano di stivaggio aggiornato? SI/NO

B.3.2.5. In caso affermativo, le informazioni sono: COMPLETE/INCOMPLETE

B.3.2.5.1. In caso negativo, indicare le informazioni mancanti:

- a) quantitativi non stivati per tipo di presentazione commerciale e per specie, come indicato nel piano
- b) quantitativi non identificati nella stiva per tipo di presentazione commerciale e per specie
- c) altro:

B.5. Attrezzi da pesca e relativa marcatura

controllati: SI/NO

B.5.1. Tipo di attrezzi utilizzati (appendice 2, parte A, dell'allegato II ⁽¹⁾):

B.5.2. Tipo di dispositivi fissati alle reti utilizzati (appendice 2, parte B, dell'allegato II ⁽²⁾):

B.5.3. Gli attrezzi fissi utilizzati sono provvisti di marcatura? SI/NO Osservazioni:

B.5.4. Gli attrezzi non utilizzati sono fissati correttamente? SI/NO Osservazioni:

⁽¹⁾ L'appendice 2, parte A, dell'allegato II del regime corrisponde all'allegato XI, parte C, del presente regolamento.

⁽²⁾ L'appendice 2, parte B, dell'allegato II del regime corrisponde all'allegato XI, parte D, del presente regolamento.

B.5.5. Misura delle maglie degli attrezzi utilizzati

controllata: SI/NO

B.5.5.1. Sacco della rete (compresi eventuali avansacchi - campione di 20 maglie)

Tipo di attrezzo ⁽¹⁾	CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO MATERIALE:														Larghezza media	Dimensione ammessa	
	APERTURA DI MAGLIA (LARGHEZZA) in millimetri														(in mm)	(in mm)	

⁽¹⁾ Appendice 2, parte A, dell'allegato II ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'appendice 2, parte A, dell'allegato II del regime corrisponde all'allegato XI, parte C, del presente regolamento.

B.5.5.2. Foderone - Campioni di ... maglie

Tipo ⁽¹⁾	CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO MATERIALE:														Larghezza media	Dimensione ammessa	
	APERTURA DI MAGLIA (LARGHEZZA) in millimetri														(in mm)	(in mm)	

⁽¹⁾ Appendice 2, parte B, dell'allegato II ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'appendice 2, parte B, dell'allegato II del regime corrisponde all'allegato XI, parte D, del presente regolamento.

B.5.5.3. Parte restante della rete - Campione di 20 maglie

Tipo ⁽¹⁾	CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO MATERIALE:														Larghezza media	Dimensione ammessa	
	APERTURA DI MAGLIA (LARGHEZZA) in millimetri														(in mm)	(in mm)	

⁽¹⁾ Appendice 2, parte B, dell'allegato II

PARTE C VALUTAZIONE**C.1. Analisi delle catture dell'ultima retata****controllata: SI/NO**

CAMPIONE PRELEVATO: SI/NO Peso:in kg STIMA A OCCHIO SI/NO				
Codice alpha FAO della SPECIE	Peso della specie (kg di peso vivo)	% pesce sotto taglia	% rigetti	Osservazioni
Totale				

PARTE D COOPERAZIONE

D.1. Livello di cooperazione giudicato appropriato: SI/NO

- D.1.1. In caso negativo, indicare le carenze:
- a) l'ispettore è stato ostacolato nello svolgimento delle sue funzioni
 - b) sono state falsificate o occultate la marcatura, l'identità o l'immatricolazione del peschereccio
 - c) sono stati sottratti o manomessi o non sono stati resi disponibili gli elementi di prova relativi ad un'indagine
 - d) non è stato agevolato un imbarco e uno sbarco rapido in condizioni di sicurezza
 - e) non è stato consentito agli ispettori di comunicare con le autorità della parte contraente di bandiera e della parte contraente responsabile dell'ispezione
 - f) non è stato consentito l'accesso ai ponti e ai locali del peschereccio, alle catture (trasformate o non trasformate), alle reti o ad altri attrezzi, alle apparecchiature e ai documenti utili

Eventuali osservazioni degli ispettori:

.....

.....

.....

.....

..... sigle:

E.3. Osservazioni del comandante

Il sottoscritto, comandante della nave,
 conferma di aver ricevuto in data odierna copia del presente rapporto e delle eventuali fotografie. La firma non
 costituisce in alcun caso accettazione del contenuto del rapporto, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del
 sottoscritto.

Firma: _____ Firma: _____

PARTE F DICHIARAZIONE DEGLI ISPETTORI NEAFC

Data	e ora di salita a bordo	UTC
Data	e ora di partenza	UTC
Eventualmente, data	e ora di conclusione dell'ispezione	UTC
Firma dell'ispettore/degli ispettori		
Nome dell'ispettore/degli ispettori		

B3. INFORMAZIONI SUGLI SBARCHI AUTORIZZATI SENZA CONFERMA DELLO STATO DI BANDIERA								
Nome del deposito, denominazione delle autorità competenti, termine di ricevimento della conferma, rif. NEAFC art. 23.2/NAFO art. 46.5								
B4. PESCE DETENUTO A BORDO								
Specie ⁽³⁾	Prodotto ⁽⁴⁾	Zona di cattura	Peso del prodotto in kg	Fattore di conversione	Peso vivo (kg)	Differenza (kg) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2	Differenza (%) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2	
C. RISULTATI DELL'ISPEZIONE								
C1. INFORMAZIONI GENERALI								
Inizio dell'ispezione			Data		Ora			
Fine dell'ispezione			Data		Ora			
Osservazioni								
C2. ISPEZIONE DEGLI ATTREZZI IN PORTO (unicamente per la NAFO)								
A. Dati generali								
Numero di attrezzi controllati					Data dell'ispezione degli attrezzi			
La nave ha formato oggetto di una segnalazione?			Sì		No	In caso affermativo, compilare per intero il modulo «controllo dell'ispezione in porto». In caso negativo, compilare il modulo esclusi i dati figuranti nel sigillo della NAFO.		
B. Dati relativi alle reti da traino a divergenti								
Numero di sigillo della NAFO					Il sigillo è intatto?		Sì	No
Tipo di attrezzo								
Dispositivi								
Distanza tra le barre della griglia (mm):								
Tipo di maglia								
Dimensione media delle maglie (mm)								
Parte di rete								
Bracci								
Corpo								
Avansacco								
Sacco								
D. Osservazioni DEL COMANDANTE								
<p>Il sottoscritto, comandante della nave conferma che una copia del presente rapporto gli è stata consegnata in data odierna. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto del rapporto, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto.</p> <p>Firma: _____ Data: _____</p>								

E. INFRAZIONI E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI			
E1. NAFO			
A Ispezione in mare			
Infrazioni constatate nel corso di im ispezioni all'interno della zona di regolamentazione NAFO			
Squadra di ispezione	Data dell'ispezione	Divisione	Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO
B Infrazioni constatate durante l'ispezione in porto			
a) - Conferma di infrazioni constatate durante l'ispezione in mare			
Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO		Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali	
b) - Infrazioni constatate durante l'ispezione in mare e non confermate dall'ispezione in porto			
Osservazioni:			
c) - Ulteriori infrazioni constatate durante l'ispezione in porto			
Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO		Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali	
E2. NEAFC INFRAZIONE CONSTATATA			
Articolo	Disposizioni NEAFC non rispettate e sintesi dei fatti pertinenti		
Osservazioni:			
Nome degli ispettori	Firma degli ispettori	Data e luogo	
F. DIFFUSIONE			
Copia allo Stato di bandiera	Copia al segretario della NEAFC	Copia al segretario esecutivo della NAFO	

(1) I pescherecci cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di immatricolazione esterno.

(2) Se necessario utilizzare altri moduli.

(3) Codici FAO della specie – NEAFC Allegato V - NAFO Allegato II.

(4) Presentazione del prodotto – NEAFC Appendice 1 dell'Allegato IV – NAFO Allegato XX (C).

ALLEGATO X

FORMATO E PROTOCOLLI PER LO SCAMBIO DI DATI**A. Formato per lo scambio di dati**

1. Caratteri dei dati conformi alla norma ISO 8859.1
2. La trasmissione di dati è strutturata nel modo seguente:
 - una doppia barra ("/") e le lettere "SR" indicano l'inizio della trasmissione;
 - una doppia barra ("/") e un codice indicano l'inizio di un dato;
 - una barra ("/") separa il codice dal dato;
 - le coppie di dati sono separate da uno spazio;
 - le lettere "ER" e una doppia barra ("/") indicano la fine della registrazione

B. Protocolli per lo scambio di dati

I protocolli per lo scambio di dati ai fini della trasmissione elettronica di rapporti e messaggi tra gli Stati membri e il segretariato sono debitamente collaudati.

C.1 Formato per lo scambio elettronico di dati concernenti il monitoraggio, l'ispezione e la sorveglianza della pesca

Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
Dati relativi al sistema	Inizio della registrazione	SR			Indica l'inizio della registrazione
	Fine della registrazione	ER			Indica la fine della registrazione
	Stato di ricezione	RS	Char*3	Codici	ACK / NAK = ricevuto/non ricevuto
	Codice dell'errore di ricezione	RE	Num*3	001 - 999	Codici indicanti errori di ricezione al centro operativo
Dati relativi al messaggio	Indirizzo di destinazione	AD	Char*3	Indirizzo ISO-3166	Indirizzo della parte che riceve il messaggio,"XNE" per NEAFC
	Proveniente da	FR	Char*3	Indirizzo ISO-3166	Indirizzo della parte che trasmette il messaggio (parte contraente)
	Tipo di messaggio	TM	Char*3	Codice	Prime tre lettere del tipo di messaggio
	Numero progressivo	SQ	Num*6	NNNNNN	Numero di serie del messaggio
	Numero di registrazione	RN	Num*6	NNNNNN	Numero di serie della registrazione per l'anno considerato
	Data di registrazione	RD	Num*8	AAAAMMGG	Anno, mese e giorno
	Ora di registrazione	RT	Num*4	OOMM	Ore e minuti (UTC)
	Data	DA	Num*8	AAAAMMGG	Anno, mese e giorno
	Ora	TI	Num*4	OOMM	Ore e minuti (UTC)
	Rapporto annullato	CR	Num*6	NNNNNN	Numero del rapporto da annullare
	Anno del rapporto da annullare	YR	Num*4	NNNN	Anno del rapporto da annullare
Dati relativi all'immatricolazione della nave	Indicativo di chiamata	RC	Char*7	Code IRCS	Indicativo internazionale di chiamata della nave
	Nome della nave	NA	Char*30		Nome della nave
	Immatricolazione esterna	XR	Char*14		Numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO
	Stato di bandiera	FS	Char*3	ISO-3166	Stato di immatricolazione
	Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	Char*3 Num*9	ISO-3166 + max. 9N	Numero individuale attribuito alla nave dallo Stato di bandiera all'immatricolazione

Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
	Nome del porto	PO	Char*20		Porto di immatricolazione della nave
	Armatore	VO	Char*60		Nome e indirizzo dell'armatore
	Noleggiatore	VC	Char*60		Nome e indirizzo del noleggiatore
Dati relativi alle caratteristiche della nave	Capacità della nave	VT	Char*2	"OC"/"LC"	Secondo: "OC" convenzione di OSLO del 1947/"LC" convenzione di Londra del 1969 (ICTM)
	Unità		Num*4	Stazza	Capacità della nave in tonnellate metriche
	Potenza della nave	VP	Char*2	0-99999	Indicazione dell'unità di misura utilizzata, "HP" o "KW"
	Unità		Num*5		
	Lunghezza della nave	VL	Char*2	"OA"/"PP"	"OA" lunghezza unitaria fuori tutto, "PP" lunghezza tra le perpendicolari
			Num*3	Lunghezza in metri	Lunghezza totale della nave in metri, arrotondata a un metro
Tipo di nave	TP	Char*3	Codice	Secondo l'elenco riportato nella parte A dell'allegato XI	
Attrezzo da pesca	GE	Char*3	Code FAO	Classificazione statistica internazionale tipo delle attrezzature da pesca (parte C dell'allegato XI)	
Dati relativi alla licenza	Data di rilascio	IS	Num*8	AAAAMMGG	Data dell'autorizzazione a pescare una o più specie regolamentate
	Risorse regolamentate	RR	Char*3	Codice FAO della specie	Codice FAO della specie per la risorsa regolamentata
	Data di inizio	SD	Num*8	AAAAMMGG	Data in cui inizia la validità dell'autorizzazione/sospensione
	Data di scadenza	ED	Num*8	AAAAMMGG	Data di scadenza dell'autorizzazione a pescare la risorsa regolamentata
	Autorizzazione limitata	LU	Char*1		"SI" o "NO" per indicare se la nave dispone di un'autorizzazione limitata
	Zona considerata	RA	Char*6	Code ICES	Zona vietata/zone vietate
	Nome della specie	SN	Char*3	Codice FAO della specie	Specie vietate
Dettagli relativi all'attività	Latitudine	LA	Char*5	NGGMM *WGS-84)	Per esempio //LA/N6235 = 62°35' Nord

Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
	Longitudine	LO	Char*6	E/OGGGMM (WGS-84)	Per esempio //LO/W02134 = 21°34' Ovest
	Latitudine (decimali)	LT	Char*7	+/-GG.ggg ¹	Di segno negativo se la latitudine si trova nell'emisfero meridionale ¹ (WGS84)
	Longitudine (decimali)	LG	Char*8	+/-GGG.ggg ¹	Di segno negativo se la longitudine si trova nell'emisfero occidentale ¹ (WGS84)
	Numero della bordata	TN	Num*3	001-999	Numero della bordata per l'anno in corso
	Giorni di pesca	DF	Num*3	1 - 365	Numero di giorni trascorsi dalla nave nella zona di regolamentazione durante la bordata
	Data prevista	PD	Num*8	AAAAMMGG	Data stimata UTC per attività future
	Ora prevista	PT	Num*4	OOMM	Ora stimata UTC per attività future
	Catture settimanali	CA			Catture cumulate detenute a bordo per specie, in chilogrammi di peso vivo arrotondato a 100 kg, dall'entrata della nave nella zona di regolamentazione o, se del caso, dall'ultimo rapporto "Catture" trasmesso nel corso della stessa bordata, in coppia se necessario.
	Specie		Char*3	Codice FAO della specie	
	Quantitativo		Num*7	0-9999999	
	Quantitativo a bordo	OB			Quantitativo a bordo della nave, per specie, in chilogrammi di peso vivo arrotondati a 100 kg, in coppia se necessario
	Specie		Char*3	Codice FAO	
	Quantitativo		Num*7	0-9999999	
	Specie trasbordate	KG			Dati sui quantitativi trasbordati tra le navi, per specie, in chilogrammi di peso vivo arrotondato a 100 kg, nel corso delle operazioni di pesca effettuate nella zona di regolamentazione
	Specie		Char*3	Codice FAO in coppie	
	Quantitativo		Num*7	0-9999999	

Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
	Trasbordato da	TF	Char*7	Code IRCS	Indicativo internazionale di chiamata della nave cedente
	Trasbordato su	TT	Char*7	Code IRCS	Indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente
	Stato costiero	CS	Char*3	ISO-3166	Stato costiero
	Nome del porto	PO	Char*20		Nome del porto considerato
Dati relativi alle dichiarazioni	Catture	CA			Catture aggregate, sbarcate o trasbordate, effettuate dalle navi da pesca della parte contraente, per specie, secondo la nomenclatura, in tonnellate di peso vivo arrotondate all'unità, in coppia se necessario
	Specie		Char*3	Codice FAO della specie	
	Quantitativo		Num*6	0-9999999	
	Catture cumulate	CC			Catture cumulate aggregate, sbarcate o trasbordate, effettuate dalle navi da pesca della parte contraente, per specie, secondo la nomenclatura, in tonnellate di peso vivo arrotondate all'unità, in coppia se necessario
	Specie		Char*3	Codice FAO della specie	
	Quantitativo		Num*6	0-9999999	
	Zona considerata	RA	Char*6		Codici CIEM/NAFO
Zona	ZO	Char*3		ISO-3166	Codice della zona della parte contraente
Anno e mese	YM	Num*6		AAAAMM	Anno e mese dalla segnalazione di cui trattasi
Dati sulla sorveglianza/osservazione	Latitudine	LA	Char*5	NGGMM (WGS-84)	Per esempio //LA/N6535 = 65°35' Nord
	Longitudine	LO	Char*6	E/OGGGMM (WGS-84)	Per esempio //LO/W02134 = 21°34' Ovest
	Velocità	SP	Num*3	Nodi * 10	Per esempio //SP/105 = 10,5 nodi
	Rotta	CO	Num*3	Scala di 360°	Per esempio //CO/270 per 270°

Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
	Attività	AC	Char*3	Codice dell'attività	Prime tre lettere dell'attività (cfr. parte B dell'allegato XI)
	Mezzi di sorveglianza	MI	Char*3	Code NEAFC	"VES" per nave, "AIR" per aeromobile ad ala fissa, "HEL" per elicottero
	Ispettore designato (ID PC)	AI	Char*7	Code NEAFC	Codice ISO-3166 per la parte contraente seguito da un numero di 4 cifre, eventualmente ripetuto
	Numero di serie dell'osservazione	OS	Num*3	0 - 999	Numero di serie dell'osservazione durante il periodo di pattugliamento nella zona di regolamentazione
	Data di avvistamento	DA	Num*8	AAAAMMGG	Data di avvistamento della nave
	Ora di avvistamento	TI	Num*4	OOMM	Ora UTC di avvistamento della nave
	Identificazione dell'oggetto	OI	Char*7	Code IRCS	Indicativo internazionale di chiamata della nave avvistata
	Fotografia	PH	Char*1		È stata fatta una fotografia, "SI" o "NO"
	Testo libero	MS	Char*255		Spazio per il testo libero

C.2 Codici utilizzati negli allegati, ma non nello scambio elettronico di dati tra il segretariato della NEAFC e le parti contraenti

Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
Giornale di bordo	Catture giornaliere	CD			Catture totali detenute a bordo per specie e numero di operazioni di pesca per periodo di 24 ore
	Specie		Char*3	Codice FAO della specie	Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II
	Quantitativo		Num*7	0-9999999	Peso vivo in chilogrammi
	Numero totale di cale/operazioni di pesca nella giornata	FO	Num*6	0-999999	Numero di operazioni di pesca per periodo di 24 ore
	Rigetti	RJ			Quantitativo catturato e rigettato per specie
Specie		Char*3	Codice FAO della specie	Codice FAO della specie	
Quantitativo		Num*7	0-9999999	Peso vivo in chilogrammi	

Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni	
	Trasmissione utilizzata	TU			Nome della stazione da cui è trasmesso il messaggio	
	Nome del comandante	MA	Char*30		Nome del comandante	
Registro di produzione	Quantitativo prodotto	QP			Quantitativo giornaliero prodotto per specie	
	Nome delle specie				Codice FAO della specie	
	Quantitativo				Peso totale del prodotto in chilogrammi	
	Tipo di prodotto				Codice del tipo di prodotto (parte E dell'allegato XI)	
	Quantitativo				Peso del prodotto in chilogrammi	
					Codice del tipo di prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti	
	Produzione cumulata del periodo	AP				Quantitativo totale di ogni specie prodotto dall'entrata nella zona di regolamentazione
	Nome delle specie					Codice FAO della specie
Quantitativo	Peso totale del prodotto in chilogrammi					
Tipo di prodotto	Codice del tipo di prodotto (parte E dell'allegato XI)					
Quantitativo	Peso del prodotto in chilogrammi					
					Codice del tipo di prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti	
Codice del prodotto	PR	Char*1			Codice del prodotto (parte E dell'allegato XI)	
Tipo di imballaggio	TY	Char*3			Tipo di imballaggio (parte F dell'allegato XI)	
Peso unitario	NE				Peso netto del prodotto in chilogrammi	
Numero di unità	NU				Numero di unità imballate	

C.3 Codici descritti nelle tabelle C.1 e C.2, elencati in ordine alfabetico

Codice	Dato	Utilizzato in rapporti o messaggi
AC	Attività	OBS
AD	Indirizzo di destinazione	Tutti
AI	Ispettore designato	SEN
AP	Produzione cumulata del periodo	Registro di produzione
CA	Catture	REP, JUR ,CAT, COX, giornale di bordo
CC	Catture cumulate	REP, JUR, giornale di bordo
CD	Catture giornaliere	Giornale di bordo
CO	Rotta	OBS
CR	Rapporto annullato	CAN
CS	Stato costiero	POR
DA	Data	COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, giornale di bordo, registro di produzione, RET
DF	Giorni di pesca	CAT, COX
ED	Data di conclusione/scadenza	LIM, AUT
ER	Fine della registrazione	Tutti
FO	Numero totale di cale/operazioni di pesca nella giornata	Giornale di bordo
FR	Proveniente da	Tutti
FS	Stato di bandiera	NOT, OBS
GE	Attrezzo da pesca	NOT, giornale di bordo
IR	Numero di riferimento interno della parte contraente	NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, giornale di bordo, registro di produzione
IS	Data di rilascio	AUT
KG	Specie trasbordate	TRA, POR, giornale di bordo
LA	Latitudine	COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, giornale di bordo
LG	Longitudine (decimale)	POS, ENT
LO	Longitudine	COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, giornale di bordo
LT	Latitudine (decimale)	POS, ENT
LU	Autorizzazione limitata	NOT
MA	Nome del comandante	Giornale di bordo, registro di produzione
MI	Mezzi di sorveglianza	SEN, SEX
MS	Testo libero	OBS

Codice	Dato	Utilizzato in rapporti o messaggi
NA	Nome della nave	NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, giornale di bordo, registro di produzione
NE	Peso unitario	Registro di produzione
NU	Numero di unità	Registro di produzione
OB	Quantitativo a bordo	COE, POR, giornale di bordo
OI	Identificazione dell'oggetto	OBS
OS	Numero di serie dell'osservazione	OBS
PD	Data prevista	TRA, POR
PH	Fotografia	OBS
PO	Nome del porto	NOT, POR
PR	Codice del prodotto	Registro di produzione
PT	Ora prevista	TRA, POR
QP	Quantitativo prodotto	Registro di produzione
RA	Zona considerata	REP, JUR, LIM, giornale di bordo
RC	Indicativo di chiamata	Tutti
RD	Data di registrazione	Tutti
RE	Codice dell'errore di ricezione	RET
RJ	Rigetti	Giornale di bordo
RN	Numero di registrazione	Tutti
RR	Risorse regolamentate	AUT, SUS
RS	Stato di ricezione	RET
RT	Ora di registrazione	Tutti
SD	Data di inizio	WIT, LIM, AUT, SUS
SN	Nome della specie	Registro di produzione, LIM
SP	Velocità	OBS
SQ	Numero d'ordine	COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN
SR	Inizio della registrazione	Tutti
TF	Trasbordato da	TRA, giornale di bordo
TI	Ora	Tutti
TM	Tipo di messaggio	Tutti, tranne giornale di bordo e registro di produzione
TN	Numero della bordata	ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, giornale di bordo

Codice	Dato	Utilizzato in rapporti o messaggi
TP	Tipo di nave	NOT, OBS
TT	Trasbordato su	TRA, giornale di bordo
TU	Trasmissione utilizzata	Giornale di bordo
TY	Tipo di imballaggio	Registro di produzione
VC	Noleggiatore	NOT
VL	Lunghezza della nave	NOT
VO	Armatore	NOT
VP	Potenza della nave	NOT
VT	Capacità della nave	NOT
XR	Immatricolazione esterna	NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS
YM	Anno e mese	REP, JUR
YR	Anno del rapporto annullato	CAN
ZO	Zona	JUR

D.1 Struttura dei rapporti e dei messaggi di cui all'allegato III, trasmessi dagli Stati membri al segretariato della NEAFC

Se del caso, ogni Stato membro ritrasmette al segretariato della NEAFC i rapporti e i messaggi ricevuti dalle sue navi in conformità degli articoli 9 e 11 del regolamento (UE) n. 1236/2010 con le seguenti modifiche:

- l'indirizzo (AD) è sostituito dall'indirizzo del segretariato (XNE)
- sono inseriti i dati "data di registrazione" (RD), "ora di registrazione" (RT), "numero di registrazione" (RN) e "proveniente da" (FR).

D.2 Messaggi di avvenuta ricezione

Su richiesta delle parti contraenti, il segretariato trasmette un messaggio di avvenuta ricezione ogniqualvolta riceve un rapporto o un messaggio trasmesso per via elettronica.

a) Formato del messaggio di avvenuta ricezione

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, parte contraente che trasmette il rapporto
Proveniente da	FR	O	Dato relativo al messaggio; XNE per NEAFC (che trasmette il messaggio di avvenuta ricezione)
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, RET per avvenuta ricezione
Numero d'ordine	SQ	F	Dato relativo alla comunicazione; numero di serie del rapporto della nave per l'anno in questione, copiato dal rapporto ricevuto
Indicativo di chiamata	RC	F	Dato relativo alla comunicazione; indicativo internazionale di chiamata della nave, copiato dal rapporto ricevuto
Stato di ricezione	RS	O	Dato relativo alla comunicazione; codice indicante se il messaggio è stato ricevuto o no (ACK o NAK)

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Codice dell'errore di ricezione	RE	F	Dato relativo alla comunicazione; codice indicante il tipo di errore. Cfr. tabella b) per i codici degli errori di ricezione
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo alla comunicazione; numero di registrazione del messaggio/rapporto ricevuto
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione del messaggio RET
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione del messaggio RET
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

b) Codici degli errori di ricezione

Oggetto/Allegato	Errori		Causa dell'errore
	Azione di follow-up richiesta	Accettati	
Comunicazione	101		Messaggio illeggibile
	102		Valore o dimensione dati fuori dall'intervallo
	104		Dati obbligatori mancanti
	105		Questo rapporto è un duplicato e ha lo status di "Ricezione non confermata" (NAK), conformemente allo status attribuitogli al momento del suo arrivo precedente
	106		Fonte di dati non autorizzata
		150	Errore di sequenza
		151	Data/ora nel futuro
		155	Questo rapporto è un duplicato e ha lo status di "Ricezione confermata" (NAK), conformemente allo status attribuitogli al momento del suo arrivo precedente
Allegato I		250	Tentativo di nuova notifica di una nave
		251	Nave non notificata
		252	Specie non AUT, LIM o SUS
Allegato III	301		Catture anteriori alle catture in entrata
	302		Trasbordo anteriore alle catture in entrata
	303		Catture in uscita anteriori alle catture in entrata
	304		Nessuna posizione ricevuta (CAT, TRA, COX)
		350	Posizione senza catture in entrata
Allegato VIII	401		Sorveglianza all'uscita anteriore alla sorveglianza all'entrata
		450	Osservazione senza sorveglianza all'entrata
		451	Ispettori o mezzi di ispezione non notificati

ALLEGATO XI

CODICI DA UTILIZZARE PER LE COMUNICAZIONI CON IL SEGRETARIATO DELLA NEAFC

A. Tipi principali di navi

Codice FAO	Tipo di nave
BO	Nave guardapesca
CO	Nave per la formazione alla pesca
DB	Nave draga (non continua)
DM	Nave draga (continua)
DO	Nave da traino a sfogliara
DOX	Nave draga n.s.a.
FO	Nave per trasporto di pesce
FX	Nave da pesca n.s.a.
GO	Peschereccio con reti da imbrocco
HOX	Nave madre n.s.a.
HSF	Nave madre officina
KO	Nave ospedale
LH	Peschereccio con lenze a mano
LL	Peschereccio con palangari
LO	Peschereccio con lenze
LP	Peschereccio con lenze e canne
LT	Peschereccio con lenze trainate
MO	Navi polivalenti
MSN	Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano
MTG	Peschereccio per traino a reti derivanti
MTS	Peschereccio per traino e circuizione
NB	Peschereccio con un'unica rete da raccolta
NO	Peschereccio con reti da raccolta
NOX	Peschereccio con reti da raccolta n.s.a.
PO	Peschereccio con ittiopompe
SN	Peschereccio con sciabica danese
SO	Peschereccio per rete a circuizione
SOX	Peschereccio per rete a circuizione n.s.a.
SP	Peschereccio a cianciolo

Codice FAO	Tipo di nave
SPE	Peschereccio a cianciolo di tipo europeo
SPT	Peschereccio con reti a circuizione per tonni
TO	Peschereccio per traino
TOX	Pescherecci per traino n.s.a.
TS	Peschereccio da traino laterale
TSF	Peschereccio da traino laterale congelatore
TSW	Peschereccio da traino laterale per pesce fresco
TT	Peschereccio per traino poppiero
TTF	Peschereccio congelatore per traino poppiero
TTP	Nave officina per traino poppiero
TU	Peschereccio per rete da traino con buttafuori
WO	Natante posa trappole
WOP	Natante posa nasse
WOX	Natante posa trappole n.s.a.
ZO	Nave da ricerca alieutica
DRN	Peschereccio con reti da posta derivanti

n.s.a. = non specificato altrove

B. Principali attività delle navi

Codice alpha	Categoria
ANC	Cala
DRI	Pesca con rete derivante
FIS	Pesca
HAU	Salpamento
PRO	Trasformazione
STE	Trattamento con vapore
TRX	Trasbordo (carico o scarico)
OTH	Altre (da specificare)

C. Principali tipi di attrezzi

Codice alpha FAO	Tipo di attrezzo
	Reti da circuizione
PS	Rete da circuizione a chiusura
PS1	Cianciolo azionato da 1 natante

Codice alpha FAO	Tipo di attrezzo
PS2	Cianciolo azionato da 2 natanti
	Sciabiche
SSC	Sciabica scozzese
	Reti a strascico
OTB	Reti a strascico a divergenti
PTB	Reti a strascico a coppia
TBN	Rete a strascico per scampi
TBS	Rete a strascico per gamberi
OTT	Reti da traino gemelle a divergenti
	Reti da traino pelagiche
OTM	Rete da traino pelagica a divergenti
PTM	Rete da traino pelagica a coppia
	Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti
GNS	Reti da posta fisse
GND	Reti da posta derivanti
GEN	Reti da imbrocco e da posta impiglianti (non specificate)
	Trappole
FPO	Nasse
	Ami e palangari
LHP	Lenze a mano
LHM	Lenza a mano meccanizzata
LLS	Palangaro fisso
LLD	Palangaro derivante
LL	Palangaro
LTL	Lenze trainate
LX	Ami e palangari
	Macchine per la raccolta
HMP	Pompe

D. Principali categorie di accessori e dispositivi fissati agli attrezzi da pesca

Codice Alpha 3 FAO	Accessorio o dispositivo
BSC	Foderone inferiore
TSC	Foderone superiore
SBG	Fodera di rinforzo

Codice Alpha 3 FAO	Accessorio o dispositivo
CPP	Fascia di protezione
CDL	Sagola di chiusura
LST	Strozatoi
RST	Cinte di rinforzo
FLP	Enca
SNT	Pezza selettiva
SRP	Corde di rinforzo
TQT	Torquette
MLT	Cucitura lungo la linea mediana di un sacco a pantalone
STL	Cucitura di rinforzo
LAR	Ralinga laterale
FLT	Galleggiante
EMD	Dispositivi elettromeccanici
KTE	Pannello elevatore
SPG	Griglie di separazione
SMP	Pannello a maglie quadrate
CSS	Sacco propriamente detto
OTH	Altri (da specificare)

E. Codici dei tipi di prodotti

Alpha-3	Presentazione	Descrizione
CBF	Filetto doppio di merluzzo bianco (eviscerato)	Decapitato, senza asportazione della pelle, delle lisce e della coda
CLA	Chele	Solo chele
DWT	Codice ICCAT	Senza branchie, eviscerato, asportazione parziale della testa, asportazione delle pinne
FIL	In filetti	HEA + GUT + TLD + asportazione delle lisce. Da ciascun pesce si ottengono due filetti
FIS	Filettato e filetti senza pelle	FIL + SKI. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro
FSB	Filettato, con pelle e lisce	Filettato, con pelle e lisce
FSP	Filettato, senza pelle, con lisce sottili	Filettato, senza pelle, con lisce sottili
GHT	Eviscerato, decapitato e senza coda	GUH + TLD
GUG	Eviscerato e senza branchie	Asportazione dei visceri e delle branchie
GUH	Eviscerato e decapitato	Asportazione dei visceri e della testa

Alpha-3	Presentazione	Descrizione
GUL	Eviscerato, con il fegato	GUT senza la rimozione del fegato
GUS	Eviscerato, decapitato e senza pelle	GUH + SKI
GUT	Eviscerato	Asportazione completa dei visceri
HEA	Decapitato	Decapitato
HET	Decapitato e senza coda	Decapitato e senza coda
JAP	Taglio giapponese	Taglio trasversale con asportazione di tutte le parti dalla testa al ventre
JAT	Senza coda, taglio giapponese	Taglio giapponese con asportazione della coda
LAP	Lappen	Doppio filetto, HEA, con pelle, coda e pinne
LVR	Fegato	Fegato unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice LVR-C
OTH	Altro	Ogni altra presentazione
ROE	Uova	Uova unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice ROE-C
SAD	Salato a secco	Decapitato senza asportazione della pelle, delle lisce e della coda e salato a secco
SAL	Leggermente salato in salamoia	CBF + salato
SGH	Salato, eviscerato e decapitato	GUH + salato
SGT	Salato, eviscerato	GUT + salato
SKI	Senza pelle	Senza pelle
SUR	Surimi	Surimi
TAL	Coda	Code unicamente
TAD	Senza coda	Senza coda
TNG	Lingua	Lingua unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice TNG-C
TUB	Corpo unicamente	Corpo di totano privo di visceri e testa
WHL	Intero	Non trasformato
WNG	Pinne	Pinne unicamente

F. Tipo di imballaggio

Codice	Tipo
CRT	Cartoni
BOX	Casse
BGS	Sacchi
BLC	Blocchi

ALLEGATO XII

SICUREZZA E RISERVATEZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI E DEI MESSAGGI ELETTRONICI

A. Requisiti minimi di sicurezza

- (a) Controllo dell'accesso al sistema: il sistema deve poter far fronte a tentativi di intrusione da parte di persone non autorizzate.
- (b) Controllo dell'autenticità e dell'accesso ai dati: il sistema deve essere in grado di limitare l'accesso delle persone autorizzate ad una serie prestabilita di dati.
- (c) Sicurezza di comunicazione: si deve garantire che i rapporti e i messaggi vengano comunicati in condizioni di sicurezza.
- (d) Sicurezza dei dati: si deve garantire che tutti i rapporti e i messaggi che entrano nel sistema siano archiviati in modo sicuro e non siano manomessi.
- (e) Procedure di sicurezza: dovranno essere predisposte procedure di sicurezza per quanto riguarda l'accesso (sia per l'hardware che per il software), la gestione, la manutenzione, la salvaguardia e l'utilizzazione generale del sistema.

B. Requisiti minimi applicabili ai sistemi informatici

- (a) Un sistema rigoroso di password e di autenticazione. Ad ogni utilizzatore del sistema è attribuito un codice di identificazione individuale, con la rispettiva password. Ad ogni connessione al sistema l'utente deve introdurre la password corretta. Una volta connesso, l'utente ha poi accesso solo a funzioni e a dati prestabiliti. Solo un amministratore del sistema ha accesso a tutti i dati.
 - (b) L'accesso fisico al sistema informatico è controllato.
 - (c) Verifica: registrazione selettiva di eventi per l'analisi e l'individuazione di eventuali violazioni della sicurezza.
 - (d) Controllo dell'accesso per fasce temporali: il periodo in cui è consentito all'utente di connettersi al sistema può essere limitato a determinate ore del giorno o a determinati giorni della settimana.
 - (e) Controllo dell'accesso al terminale: per ogni postazione di lavoro viene specificato a quali utenti è consentito l'accesso.
-

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

